



Conferenza Nazionale per la Didattica Universitaria di AGRARIA

Bolzano, 01 Giugno 2015

Al Magnifico Rettore Prof. Stefano Paleari

Presidente CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università italiane
Palazzo Rondanini, Piazza Rondanini, 48 - 00186 Roma
segreteria@cruai.it

Al Prof. Andrea Lenzi

Presidente del Consiglio Universitario Nazionale,
Sede CUN presso il MiUR, P.le Kennedy, 20 - 00144 Roma
andrea.lenzi@uniroma1.it

Al Prof. Mario Morcellini

Presidente dell'Interconferenza Nazionale dei Dipartimenti - Coordinamento delle Conferenze di Direttori,
Presidi e Responsabili di Strutture Universitarie
interconferenza@gmail.com, mario.morcellini@uniroma1.it

e p.c.

Al Magnifico Rettore Prof. Vincenzo Zara

Delegato per la Didattica in CRUI
Palazzo Rondanini, Piazza Rondanini, 48 - 00186 Roma
rettore@unisalento.it, vincenzo.zara@unisalento.it

Ai Prof. Marco Gobbetti, Prof. Luigi Intorre, Dott.ssa Annamaria Pisi

Rappresentanti al CUN per l'Area 07 delle Scienze Agrarie e Veterinarie
Sede CUN presso il MiUR, P.le Kennedy, 20 - 00144 Roma
marco.gobbetti@uniba.it, luigi.intorre@unipi.it, annamaria.pisi@unibo.it

Al Prof. Stefano Fantoni

Presidente del Consiglio Direttivo dell'ANVUR
P.le Kennedy, 20 - 00144 Roma
stefano.fantoni@anvur.org

Al Prof. Massimo Castagnaro

Componente del Consiglio Direttivo dell'ANVUR
MIUR- P.le Kennedy, 20 - 00144 Roma
massimo.castagnaro@anvur.org

Oggetto: ITS (legge sulla Buona Scuola N 2994-A) e Università

Gentili Signorie Loro, Vi inoltriamo la presente in relazione al **Disegno di Legge "Buona Scuola" (N 2994-A) con riferimento all'Art. 4-ter. (Istituti Tecnici Superiori)** che al comma 8. riporta: *Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.*



Conferenza Nazionale per la Didattica Universitaria di AGRARIA

400, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sentiti i Ministri competenti, **sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori** di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in termini di competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi **e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili. L'ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti non potrà essere comunque inferiore a cento per i percorsi della durata di quattro semestri, e a centocinquanta per i percorsi della durata di sei semestri.**

Considerata la normativa vigente [LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240, Art. 14. (Disciplina di riconoscimento dei crediti); articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, 147; decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Costituzione degli Istituti Tecnici superiori, Articolo 5 Certificazione e riconoscimento dei crediti formativi; DECRETO 16 Marzo 2007 Determinazione delle classi delle lauree universitarie. (GU n. 155 del 06 – 07 –2007 - Supplemento Ordinario n. 153), Art.4, comma 3]¹ **l'ammontare dei crediti formativi universitari riconoscibili che “non potranno essere comunque inferiori a cento per i percorsi ITS della durata di quattro semestri, e a centocinquanta per i percorsi della durata di sei semestri” appare eccessivo (forse anche incostituzionale) e inappropriato per i motivi di seguito riportati:**

- a) I percorsi ITS sono stati attivati come percorso di formazione alternativo a quello universitario (laurea triennale) in modo da dare allo studente, al momento del diploma, la possibilità di scegliere se intraprendere un percorso di tipo universitario (Laurea) o di tipo tecnico professionalizzante (quale quello di Tecnico superiore);
- b) In molti casi le competenze di uscita del Tecnico superiore, formulate dalle Fondazioni deputate ai percorsi ITS, risultano chiaramente sovradimensionate (in taluni casi financo superiori a quelle di un laureato magistrale e di un dottore di ricerca, vedasi i numerosi esempi presenti in rete);
- c) La legge 240/2010 riduce significativamente la possibilità di riconoscere per *attività esperienziale* un numero di crediti superiore a 12 e comunque dopo verifica delle competenze dimostrate da ciascun studente ed escludendo forme di riconoscimento attribuite collettivamente (deroghe al limite massimo di crediti riconoscibili potevano essere definite con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti);
- d) I percorsi ITS possono essere svolti senza il contributo delle Università e della docenza universitaria [infatti, sono componenti obbligatori per le Fondazioni (ITS): 1) un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, 2) una struttura formativa accreditata dalla Regione per l'alta formazione, 3) una impresa del settore produttivo cui si riferisce l'istituto tecnico superiore, 4) un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e

¹ I cui testi sono riportati in calce alla lettera per ragioni di comodità



Conferenza Nazionale per la Didattica Universitaria di AGRARIA

tecnologica, 5) un Ente locale (comune, provincia, città metropolitana, comunità montana)]. Pertanto, se garantita la riconoscibilità di CFU ai percorsi ITS come da proposta *della Buona Scuola*, è concessa la possibilità di attivare percorsi di livello universitario al di fuori dell'Università ingenerando ulteriore confusione nella formazione post-diploma e soprattutto depotenziando l'Università dai suoi compiti precipui;

- e) La coesistenza dei due percorsi con un riconoscimento quasi completo dell'ITS in CFU per Laurea triennale comporterebbe inevitabilmente uno svuotamento (numerico di immatricolati e di contenuti) dei percorsi triennali universitari e, soprattutto, lo svilimento dei requisiti richiesti alle Università quali: i) l'accreditamento iniziale e periodico del CdS (da parte del MIUR su parere del CUN ed ANVUR), ii) l'accreditamento della sede universitaria (da parte del MIUR su parere di ANVUR), iii) la valutazione della didattica (NuV) e della qualità della ricerca (VQR e SUA-RD) del personale docente speso nei requisiti di docenza;
- f) I percorsi ITS prevedono una regolamentazione su base regionale e tale aspetto, qualora la riconoscibilità dei due percorsi fosse prevista, crea inevitabilmente i presupposti per una totale *deregulation* del sistema della formazione universitaria che sarebbe reinterpretata sulla base di esigenze locali e in palese contraddizione con la spinta all'internazionalizzazione dell'offerta formativa universitaria, così come incoraggiato sia dal MIUR che da ANVUR;
- g) La possibilità di conseguimento del titolo triennale mediante il riconoscimento pressoché integrale dei CFU acquisiti con il percorso ITS comporterebbe inevitabilmente una limitazione dell'acquisizione delle competenze/conoscenze proprie delle discipline di base (previste obbligatoriamente dalle Classi di Laurea). L'accesso a un corso di Laurea Magistrale da un tale percorso ITS risulterebbe poi molto carente dal punto di vista delle competenze/conoscenze con alte possibilità di abbandono ed insuccesso da parte dello studente;
- h) Sulla base della normativa vigente (Decreto 16 Marzo 2007, Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, Legge 30 dicembre 2010, n. 240) i crediti formativi universitari dovrebbero poter essere riconosciuti per i percorsi ITS solo nel caso in cui l'Università abbia partecipato alla progettazione e realizzazione del percorso stesso (ed in particolare da parte delle Università che partecipano alla progettazione ed alla realizzazione dei singoli percorsi).

Sulla base quindi delle considerazioni/perplessità sopra riportate, **la Conferenza di AGRARIA invita:**

- a) **ad accertare l'assenza di elementi la incostituzionalità** del comma 8 art 4 ter "Buona scuola" rispetto alla normativa vigente (Decreto 16 Marzo 2007, Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, Legge 30 dicembre 2010, n. 240)



Conferenza Nazionale per la Didattica Universitaria di AGRARIA

- b) **a riconsiderare la numerosità dei crediti riconoscibili** prevedendola di un'entità non superiore a 20 CFU per i percorsi della durata di quattro semestri, e non superiore a 30 CFU per i percorsi della durata di sei semestri e comunque assoggettata al parere vincolante dall'organo deputato del Corso di Laurea (Consiglio di Corso di Studio) (evitando l'ingenerarsi di confusione/aspettative da parte degli studenti per un automatismo del riconoscimento e garantendo nel contempo la salvaguardia del principio di autonomia dell'Università).
- c) **a prendere in considerazione la proposta di un emendamento** al comma 8 art 4 ter ddl "Buona Scuola" che preveda quanto segue: "L'ammontare dei crediti formativi universitari che potranno essere riconosciuti non potrà essere comunque superiore a 20 per i percorsi della durata di quattro semestri, e a 30 per i percorsi della durata di sei semestri solo da parte delle Università che hanno partecipato alla progettazione e alla realizzazione dei singoli percorsi e previa validazione e approvazione dell'organo competente del Corso di Laurea assimilabile (Consiglio di Corso di Studio).

Cordiali saluti

Prof. Stefano Cesco

Presidente della Conferenza

Prof. Emanuele Marconi

Vice-Presidente della Conferenza

Prof. Rossano Massai

Segretario della Conferenza

La Conferenza Nazionale per la Didattica Universitaria di AGRARIA

La Conferenza è un'associazione che rappresenta 25 sedi universitarie, pubbliche e private distribuite su tutto il territorio nazionale, impegnate nell'organizzazione e gestione di Corsi di laurea, di laurea magistrale (circa un centinaio per ciascun livello di formazione) e di Dottorato di Ricerca su tematiche attinenti o collegate alle scienze agrarie, forestali, agro-ambientali e agro-alimentari. Nell'Anno Accademico 2013-14 sono circa 9000 gli immatricolati ai corsi offerti da queste sedi, confermando il trend positivo degli ultimi anni riguardo il crescente interesse per la formazione universitaria nell'ambito delle tematiche proprie del settore agricolo. Obiettivi generali della Conferenza, oltre a favorire uno scambio di opinioni e informazione tra le strutture didattiche, sono promuovere un insegnamento coerente con il progresso delle scienze e delle tecnologie, strettamente interconnesso con l'attività di ricerca e con un orientamento internazionale, formulare proposte di nuove iniziative didattiche coerenti con le necessità di formazione del mondo produttivo e proporle nelle opportune sedi istituzionali, incentivare la formazione continua post-laurea sulle tematiche attinenti o collegate alle scienze agrarie, forestali, agro-ambientali e agro-alimentari in stretta collaborazione con i portatori d'interesse, presentare, in modo preciso e documentato, le esigenze comuni delle strutture didattiche agli organi competenti e all'opinione pubblica.



Conferenza Nazionale per la Didattica Universitaria di AGRARIA

NORMATIVA RICHIAMATA NEL TESTO

LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 14. (Disciplina di riconoscimento dei crediti)

1. All'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, 147. (All'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel primo periodo, le parole: «è riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «può essere riconosciuto». Le università disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non può essere superiore a sessanta) **la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «dodici» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.** Le università possono riconoscere quali crediti formativi, entro il medesimo limite, il conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico».

2. **Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti, sono definite le modalità attuative e le eventuali deroghe debitamente motivate alle disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili** in relazione alle attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, **alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.**

3. **Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nell'ambito dei progetti attuati con le università** attraverso le federazioni di cui all'articolo 3 della presente legge.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Costituzione degli Istituti Tecnici superiori)

omissis

Articolo 5 Certificazione e riconoscimento dei crediti formativi

omissis

4. Per il riconoscimento dei crediti formativi certificati in esito ai percorsi di cui al presente decreto come crediti formativi universitari nell'ambito della laurea triennale, **da parte delle università che partecipano alla progettazione ed alla realizzazione dei singoli percorsi, si applicano le norme contenute nell'articolo 4 del decreto del ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007.**

omissis

DECRETO 16 Marzo 2007 Determinazione delle classi delle lauree universitarie. (GU n. 155 del 06 – 07 –2007 - Supplemento Ordinario n. 153)

omissis

Art.4

omissis

3. Gli atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità **maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.** Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea nel proprio ordinamento didattico **e non può comunque essere superiore a 60.**

omissis